



COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

PROVINCIA DI SIENA

55/A, VIALE GRAMSCI – 53025 PIANCASTAGNAIO (SIENA) – ITALIA – PH.+39.0577785228/+39.0577786024 – FAX +39.0577786033/+39.0577786711
Mail: comune.piancastagnaio@pec.consorzioterrecablate.it – Sito: www.comune.piancastagnaio.si.it

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 8 DEL 29/04/2026

OGGETTO:	ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE CON GRADAZIONE SUPERIORE AI 5 GRADI ALCOLEMICI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO PREVISTO IL GIORNO 1° MAGGIO 2026 “CORSE DI CAVALLI A PELO” PRESSO IL PARCO TEMATICO EQUESTRE MADONNA DI SAN PIETRO A PIANCASTAGNAIO.
----------	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che il giorno 1° MAGGIO 2026, presso il Parco Tematico Equestre Madonna di San Pietro a Piancastagnaio (SI), si svolgerà l'evento “CORSA DI CAVALLI A PELO”;

VALUTATO che tale incontro richiama numeroso pubblico;

CONSIDERATO che in occasione dello svolgimento dell'evento per garantire la pubblica sicurezza e privata incolumità si rende necessario attuare tutte le misure necessarie, compresa l'eliminazione di ogni potenziale fonte di pericolo connessa all'uso di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi alcolemici contenute in bottiglie di vetro, lattine e simili;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che “...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcool in volume.”;

RITENUTO CHE

- in più occasioni si è potuto riscontrare che il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche ha alterato i freni inibitori e ha facilitato la commissione di atti di violenza e turbative all'ordine pubblico;
- spesso l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine ha determinato l'incontrollata diffusione di tali rifiuti che sono stati utilizzati come oggetti contundenti divenendo strumenti atti ad offendere;

CONSIDERATA la necessità di mantenere, in occasione dell'evento “CORSA DI CAVALLI A PELO”, che si svolgerà il giorno venerdì 1° MAGGIO 2026 dalle ore 10:30 presso IL PARCO TEMATICO EQUESTRE MADONNA DI SAN PIETRO A PIANCASTAGNAIO:

- a) il divieto gli esercenti dei posteggi dati in concessione temporanea, la somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita alimentare in occasione dell'evento in oggetto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi alcolemici, nonché bevande in contenitori di vetro e in lattine che dovranno essere somministrate in contenitori di plastica o similari;

VISTI

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 773/1931;
- La legge 4 aprile 2007 n. 41 recante "misure urgenti per la prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi al manifestazioni calcistiche";
- L' art. 54 del D.Lvo 267/2000 così come modificato dal decreti legge n. 14/2017 convertito in legge n. 48/2017;
- L'art. 7 bis del D.Lvo 267/2000;
- L'art. 689 del Codice Penale;

CONSIDERATO che il giorno 1° MAGGIO 2026, presso il Parco Tematico Equestre Madonna di San Pietro a Piancastagnaio (SI), si svolgerà l'evento "CORSA DI CAVALLI A PELO";

VALUTATO che tale incontro richiama numeroso pubblico;

CONSIDERATO che in occasione dello svolgimento dell'evento per garantire la pubblica sicurezza e privata incolumità si rende necessario attuare tutte le misure necessarie, compresa l'eliminazione di ogni potenziale fonte di pericolo connessa all'uso di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi alcolemici contenute in bottiglie di vetro, lattine e simili;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che "...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcool e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcool in volume.";

RITENUTO CHE

- in più occasioni si è potuto riscontrare che il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche ha alterato i freni inibitori e ha facilitato la commissione di atti di violenza e turbative all'ordine pubblico;
- spesso l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine ha determinato l'incontrollata diffusione di tali rifiuti che sono stati utilizzati come oggetti contundenti divenendo strumenti atti ad offendere;

CONSIDERATA la necessità di mantenere, in occasione dell'evento "CORSA DI CAVALLI A PELO", che si svolgerà il giorno venerdì 1° MAGGIO 2026 dalle ore 10:30 presso IL PARCO TEMATICO EQUESTRE MADONNA DI SAN PIETRO A PIANCASTAGNAIO:

- a) il divieto gli esercenti dei posteggi dati in concessione temporanea, la somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita alimentare in occasione dell'evento in oggetto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi alcolemici, nonché bevande in contenitori di vetro e in lattine che dovranno essere somministrate in contenitori di plastica o similari;

VISTI

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 773/1931;
- La legge 4 aprile 2007 n. 41 recante "misure urgenti per la prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi al manifestazioni calcistiche";
- L' art. 54 del D.Lvo 267/2000 così come modificato dal decreti legge n. 14/2017 convertito in legge n. 48/2017;
- L'art. 7 bis del D.Lvo 267/2000;

- L'art. 689 del Codice Penale;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

in occasione dell'evento "CORSE DI CAVALLI A PELO", che si svolgerà il giorno venerdì 1° MAGGIO 2026 dalle ore 10:30 presso IL PARCO TEMATICO EQUESTRE MADONNA DI SAN PIETRO A PIANCASTAGNAIO:

1. è fatto divieto agli esercenti dei posteggi dati in concessione temporanea la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi alcolemici, nonché bevande in contenitori di vetro e in lattine e simili, le stesse dovranno essere versate in bicchieri di carta o plastica;

Fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 18, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P. e l'eventuale applicazione delle sanzioni penali per i minori di anni sedici e amministrative previste dalle leggi in vigore per i minori degli anni diciotto, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune e che sia trasmessa:

- al Comando dei Carabinieri di Piancastagnaio;
- alla Polizia Municipale;

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune.

IL SINDACO

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)„ il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.